



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 64 del 07/05/2015**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 16 aprile 2015, n. 133

Art. 8 L.R. 37/85 e s.m.i. - Autorizzazione all'ampliamento della coltivazione di una cava di calcarenite sita in loc. "Palombara" del Comune di Taranto sez. B (TA). Fg. 17 p.lle nn. 32-33-226 (ex 34) - 227 (ex 34) - 37-38-60 e 63.

Ditta VERGINE Giuseppe - Via B. Croce, 2 - Lizzano (TA). p. I.V.A.: 00934760727.

L'anno 2014, addì 16 del mese di aprile, presso la sede del Servizio Ecologia in Modugno Z.I. (BA) Viale delle Magnolie 6/8.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
ATTIVITA' ESTRATTIVE

VISTA la L.R. 04 febbraio 1997 n. 7, art.4, 3° comma, artt. 5 e 6 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e succ. modificazioni;

VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;

VISTO il D. L.vo 9 aprile 2008, n. 81;

VISTO il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624;

VISTA la D.G.R. 538 del 09.05.2007 e s.m.i. Direttiva in materia di Attività Estrattive;

VISTA la D.G.R. n.580 del 15.05.2007 di approvazione del PRAE e s.m.i. apportate con D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di approvazione del PRAE;

VISTO il D.L.vo n.117 del 30.05.2008 di attuazione della direttiva 2006/21/ce relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;

VISTA la D.G.R. 09.09.2014 n. 1845 recante "Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - modifica funzioni deliberazione di G.R. 3044 del 29.12.2011", di attribuzione al Servizio Ecologia delle funzioni di programmazione nel Settore estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzativi e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 1 ottobre 2014 n. 653 - Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - modifica funzioni;

VISTO l'ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20.10.2014 del Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'Amministrazione, recante "riassetto organizzativo degli Uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche";

VISTO l'ATTO del Dirigente del Servizio Ecologia del 17.11.2014, n. 317, con il quale, ai sensi dell'ex art. 45 della L.R. 10/2007, le funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive sono delegate all'ing. Angelo LEFONS.

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita Relazione in atti n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sottoscritta dal responsabile del procedimento, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

- Il Sig. VERGINE Giuseppe in qualità di legale rappresentante dell'omonima Ditta presentava in data 31.10.2006 prot. n. 2634/A.ES. istanza di autorizzazione all'ampliamento della cava di calcarenite in loc. "Palombara" del Comune di Taranto sez. B (TA), ricadente sul Fg. di mappa n. 17 p.lle nn. 32-33-34-37-38-60-61 e 63.

La Ditta chiedeva l'autorizzazione in ampliamento alla cava autorizzata con DET. DIR n. 302 del 09/07/2012 - Fg. 17 p.lle nn. 41-42-43-44-46-58-59-62-64-72-116-121-73-74-77-75-76-80-89; Fg. 8 p.lle nn. 34-35-38-39-41-54 e Fg. 23 p.lle 162-156-167-174-168-235-150.

L'intervento estrattivo interessa le particelle nn. 32-33-226 (ex 34)-227 (ex 34)- 37-38-60-61 e 63 per una superficie catastale di Ha 6.43.00, per uso sfruttamento cava di calcarenite, giusti contratti di compravendita del 31.01.2005, registrato a Taranto il 10.02.2005 al n. 554 e dell'8.08.1995, registrato a Taranto l'11.08.1995 al n. 6027.

- La Ditta VERGINE Giuseppe con nota del 15.04.2011 prot. 2170 faceva presente che la p.lla 34 del Fg. 17 riferita nell'istanza e negli elaborati di progetto è riportata al catasto al Fg. 17 p.lle 226 e 227.

Inoltre, la stessa Ditta con nota del 15.04.2011 prot. 2172 chiedeva l'esclusione della p.lla 61 del Fg. 17 in quanto erroneamente riportata nell'istanza e non compresa negli elaborati di progetto.

A seguito della richiesta di quest'Ufficio del 25.01.2007 prot. 605/A.ES.:

- L'Autorità di Bacino della Puglia con nota del 30.03.2007 prot. n. 0002633 comunicava che: "..su dette aree non sussistono, al momento, condizioni di incompatibilità con le NTA del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) approvato dal Comitato Istituzionale di questa Autorità con Del. N. 39 del

30.11.2005...”;

- La Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia- Taranto con nota del 12.04.2007 prot. n. 4513 comunicava che il parere di competenza lo avrebbe espresso dopo la trasmissione, da parte della Ditta, della carta di rischio archeologico della zona; infatti con nota prot. n. 2779 del 29.02.2008 la Soprintendenza comunicava al dott. D’Allura che le aree oggetto dell’ampliamento di cave sono in parte interessate dalla presenza di frammenti fittili che lasciano supporre una frequentazione in antico della zona.

Con nota del 28.04.2011 prot. 6151 la Soprintendenza asseriva che, dopo aver esaminato la carta del rischio archeologico con l’immagine satellitare, alcune particelle oggetto della richiesta di parere da parte della ditta sembrano risultare compromesse dall’attività estrattiva. Successivamente con nota del 12.08.2014 prot. n. 10037 la suddetta Soprintendenza dichiarava conclusa l’indagine archeologica precisando che l’area da circoscrivere interessa la parte centrale della p.lla n. 37 con le seguenti dimensioni m. 50x40;

- il Servizio Foreste sez. Taranto con nota del 06.02.2007 prot. 343 TEC 1.6 comunicava che la cava non ricade in zona sottoposta a Vincolo idrogeologico imposto con il R.D.L. 3267/1923 e suo regolamento;

- l’Assessorato all’Assetto del Territorio- Settore Urbanistica - Ufficio Usi civici, con nota del 21.03.2007 prot. 253/UC comunicava che i terreni, di cui alla richiesta, non risultavano gravati da Uso Civico;

- l’Assessorato all’Assetto del Territorio- Settore Urbanistica di Bari, con nota del 04.08.2011 prot. AOO\_079\_9889 ha rilevato che “l’area di cui trattasi ricade in un Ambito Territoriale esteso di tipo “E” di valore normale non sottoposto a tutela diretta del PUTT/P e pertanto non risulta interessato da vincoli di natura paesaggistica...”

- la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, per le province di Lecce Brindisi e Taranto, con nota del 23.02.2007 prot. 1439, comunicava che l’area interessata dall’intervento non è soggetta a vincoli di cui al D. L.vo 42/2004;

- il Comune di Taranto con nota dell’1.03.2007 prot. 432 del Responsabile del SUAP comunicava la pubblicazione del progetto in questione all’Albo Pretorio dal 27.11.2006 al 26.12.2006 e che non sono pervenute osservazioni in merito all’opera da realizzare;

- il Servizio Ecologia con Determina del Dirigente Ufficio VIA/VAS n. 60 del 21.03.2011 esprimeva..”Parere favorevole alla compatibilità ambientale per il progetto concernente la coltivazione in ampliamento della cava di tufo calcarenitico in loc. Palombara del Comune di Taranto sez. B - Fg. 17 p.lle nn. 32-33-34-37-38-60-63”;

Considerato che:

- l’area oggetto di cava è in disponibilità della ditta medesima in quanto trattasi di terreni di proprietà della stessa Ditta;

- l’istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata in conformità alla modulistica pubblicata;

- l’esercente ha documentato il possesso delle capacità tecniche ed economiche;

Ritenuto di proporre il rilascio dell’autorizzazione all’ampliamento dell’attività estrattiva a favore della ditta VERGINE Giuseppe per la cava in oggetto indicata per una superficie complessiva di Ha 6.43,00 e di impartire prescrizioni ed ordini nei confronti del medesimo esercente di cui alla relazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento

regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

#### IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio interessato;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito

#### DETERMINA

1. di Autorizzare, per quanto sopra la Ditta VERGINE Giuseppe con sede legale in Lizzano (TA) alla Via B. Croce n. 2, fino al 31.12.2020 - p. IVA: 00934760737, ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 37/85 e s. m. i., all'ampliamento della coltivazione della cava di calcarenite in località "Palombara" del Comune di Taranto sez. B (TA) in catasto al Fg. 17 p.lle nn. 32-33-226 (ex 34)-227 (ex 34)-37-38-60-63 per una superficie catastale di Ha 6.43.00 fino al ....L'area interessata dall'intervento estrattivo è delimitata da n. vertici da individuarsi con altrettanti pilastri saldamente infissi nel terreno, aventi dimensioni fuori terra di almeno cm. 25x25x30 e riportante l'anno di apposizione (2014), il numero di individuazione del pilastro da 1 a così come indicato nella planimetria allegata che fa parte integrante del presente provvedimento;

2. Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

a. deve provvedere all'apposizione dei pilastri come sopra indicato;

b. gli eventuali alberi di ulivo presenti sulla zona interessata alla coltivazione, potranno essere rimossi previa autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio Provinciale dell'Agricoltura;

c. la Ditta si dovrà attenere a quanto indicato nella documentazione prodotta allegata all'istanza, alla V.I.A., nonché alle prescrizioni imposte dai vari Enti;

d. Realizzare, prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, la barriera arborea, le opere di recinzione lungo tutto il perimetro di cava, cancello d'ingresso, come da progetto e cartelli ammonitori con la dicitura "Ciglio di Cava Pericoloso Avvicinarsi" e "Sparo Mine-Limite di Sicurezza", qualora sia previsto l'impiego di esplosivo ed, inoltre, l'apposizione dei pilastri come sopra indicato;

e. garantire in fase di coltivazione il mantenimento della stabilità dei fronti di scavo e delle condizioni di sicurezza in cantiere;

f. trasmettere al Servizio Ecologia- Ufficio Attività Estrattive - ogni anno entro il 31 marzo,

autocertificazione in cui devono essere riportati i mc. estratti nell'anno solare precedente, ai sensi della DGR n. 234/2013, unitamente all'attestazione del versamento del contributo dovuto, alla scheda statistica, al rilievo dello stato della cava, alla perizia giurata da parte del Tecnico che ha effettuato il rilievo della cava, il tutto ai sensi della DGR n. 234/2013, nonché l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 1-2 e 3 del 2011

g. la presente autorizzazione è subordinata anche all'osservanza delle norme vigenti in materia di Polizia Mineraria, di igiene, sicurezza sul lavoro ed eventuali ordinanze o disposizioni emanate dall'autorità di Polizia Mineraria nonché a quanto di seguito riportato:

- la cava deve essere tenuta in attività, eventuali sospensioni, anche temporanee saltuarie o periodiche devono essere comunicate alla Regione Puglia - Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive - Modugno (BA) - e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Ufficio;

- per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;

- prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione ambientale delle aree di cava di cui al sub 2;

- l'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;

- qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la Ditta è tenuta a sospendere i lavori e darne comunicazione, alla Soprintendenza Archeologica della Puglia, Palazzo Pantaleo - Via Duomo, 33 - 74123 Taranto, a norma dell'art. 87 del D.L. n. 490/99;

h. a garanzia dei lavori di recupero ambientale, si conferma l'importo di € 140.000,00 (euro centoquarantamila/00) come garanzia finanziaria che può essere resa sotto forma anche fidejussoria/assicurativa, di durata iniziale fino al, per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della L.R. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Ditta in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;

i. il presente provvedimento è valido fino al e potrà essere prorogato, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;

j. la presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;

k. il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l.r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dell'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;

m. il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava in prossimità delle fasce di rispetto e utilizzato successivamente, nelle opere di recupero:

- l'Esercente deve utilizzare unicamente il materiale di risulta e/o sfrido proveniente dalla coltivazione della cava stessa. Pertanto tutto il materiale di sfrido e/o di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava;

- è fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se non preventivamente autorizzato;

n. sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistico - ambientale, ecc. ecc.;

o. la realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte del Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive. I comuni provvedono poi a determinare gli oneri di urbanizzazione e la relativa riscossione a

carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" del 15.02.2011 prot. 785. I fabbricati, gli impianti e le opere realizzate saranno di fatto considerate "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione, da parte dell'Esercente, del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse;

p. per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;

q. la presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;

r. l'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;

s. ottenuto il titolo autorizzativo l'esercente:

- deve adempiere agli obblighi di cui all'art.6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione di stabilità dei fronti, ecc. ecc.);

- deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;

t. l'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dal Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt.16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni;

Il presente provvedimento:

a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);

b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

c) sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it);

d) sarà trasmesso in copia all'Assessore allo Sviluppo Economico;

e) sarà notificato in copia alla ditta VERGINE Giuseppe ed al Sindaco del Comune di Taranto;

f) la presente determinazione è immediatamente esecutiva;

g) Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Ecologia;

il presente atto, composto da n° ( ) facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente dell'Ufficio

Ing. Angelo Lefons

---